

STATUTO

SOSTEGNO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO FR VIA ARARSA 49
Numero REA: FR - 161304
Codice fiscale: 02561420601
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2024 - Statuto completo	2
--	---



GIOVANNI VITALE

NOTAIO

Via Case Campoli n. 284
03029 Veroli (FR)
Tel. n. +39 0775 281000
Fax n. +39 0775 281417
gvitale@notariato.it

-----SOSTEGNO COOPERATIVA SOCIALE P.A.-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----TITOLO I-----

-----Costituzione - Sede - Durata-----

Art. 1-Costituzione-----

Tra le parti costituite, è costituita una cooperativa di solidarietà denominata "SOSTEGNO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). -----

Art. 2-Norme applicabili-----

La cooperativa è a mutualità prevalente in forza di quanto stabilito dall'art. 111-septies, Disp. Att. Cod. Civ., emanate con R.D. 318/1942 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c..-----

Art. 3-Sede-----

3.1 La cooperativa ha sede nel comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) all'indirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. -----

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----

Art. 4-Durata-----

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazioni dell'assemblea. -----

-----TITOLO II-----

-----Scopo - Oggetto-----

Art. 5 - Scopo mutualistico-----

5.1 La cooperativa che si ispira ai valori della solidarietà e sussidiarietà, dell'etica cristiana e sociale, riconoscendosi nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità speculative private e della democraticità persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, al miglioramento delle condizioni morali, economiche, sociali e professionali dei propri So-

ci. In particolare, operando ai sensi della L. n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa intende contrastare isolamento ed emarginazione, disagio e solitudine derivanti dall'esclusione della persona dal mondo e dalla vita lavorativa e sociale. -----

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. -----

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con terzi non soci.-----

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra soci cooperatori.-----

Art. 6 - Oggetto-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:-----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91. In relazione a ciò, la Cooperativa può stabilmente o

temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: -----

1. gestire strutture e servizi di riabilitazione;
2. gestire e coordinare attività di assistenza infermieristica e sanitaria, anche domiciliare; -----
3. gestire maneggi, piscine, aziende agricole in relazione al tipo di riabilitazione da effettuarsi: ippoterapia, fisioterapia in acqua e pet-therapy o fattoria sociale; -----
4. promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare; -----
5. promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di telesoccorso, teleassistenza e call-center; -----
6. creare, sviluppare, gestire centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici, come centri diurni, comunità alloggio, case-famiglie e centri di pronta accoglienza, gruppi - appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie-assistenziali, nonché centri sportivi, palestre; -----
7. creare e gestire studi professionali per terapie riabilitative; -----
8. promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi educativi e di animazione per bambini e per adolescenti; -----
9. promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi rivolti alla persona ed alla famiglia, effettuati con personale qualificato, ivi compresi servizi di orientamento e formazione scolastica, di doposcuola, inteso non solo come recupero formativo e scolastico, ma come sostegno nella crescita; -----
10. gestire biblioteche pubbliche e/o private, anche settoriali; -----
11. promuovere, progettare, realizzare e gestire asili nido, sezioni prima-vera, scuole per l'infanzia e attività legate alle "tate familiari"; -----
12. promuovere e realizzare attività artistiche, di animazione e ricreative, corsi di musica, canto e ballo, attraverso la realizzazione e gestione di ludoteche e/o centri di aggregazione per bambini, adolescenti e adulti; -----
13. promuovere, progettare, gestire colonie estive e/o campi estivi, anche realizzati per l'apprendimento della lingua straniera, Gr.Est. (gruppi estivi); -----
14. promuovere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno; -----
15. sostenere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; -----
16. gestire servizi per l'immigrazione, l'accoglienza, la tutela di migranti, richiedenti e titolari della protezione internazionale; -----
17. sostenere attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza; ---

18. promuovere, sviluppare e gestire qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte. -----

I servizi in questione possono essere rivolti anche ad anziani, a disabili, a minori ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà, di disagio e di svantaggio di tipo sociale, psicologico e/o sanitario. b) la realizzazione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi, così come ex lett. b, punto 2, dell'art. 1 L. 381/91), volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come individuate dall'art. 4 della L. 381/91. -----

La cooperativa intende, infatti: -----

- integrare nel mondo del lavoro i giovani, offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali; -----

- offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore; -----

- offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro; -----

- valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione; -----

- costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità; -----

- adoperarsi, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale, efficiente e responsabile; -----

- promuovere il bene comune, attraverso l'affermazione, diffusione e realizzazione di valori culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti di intervento; -----

- promuovere la diffusione in economia della "cultura del dare" e la formazione di "uomini nuovi". -----

A tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci, anche non svantaggiati, ai settori dell'ambiente, dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edilizia. -----

In particolare, la Cooperativa intende: -----

- 1) svolgere lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari; -----

- 2) gestire mense pubbliche e private, centri di cottura, trasporto di alimenti, -----

- 3) gestire ristoranti e locali di intrattenimento di ogni genere; -----

- 4) gestire il servizio urbano e di trasporto pubblico di ogni genere; -----

- 5) gestire il trasporto di persone e cose, anche conto terzi; -----
- 6) gestire il trasporto scolastico, con e senza accompagnamento; -----
- 7) svolgere lavori di pulizia presso uffici, locali e strutture residenziali; -----
- 8) gestire parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata; -----
- 9) realizzare lavori di manutenzione e costruzione di aree verdi, gestione rifiuti, raccolta differenziata, valorizzazione dell'ambiente, anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale, gestione parchi; -----
- 10) promuovere attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte; -----
- 11) gestire mense, ristoranti, bar e tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di Enti pubblici o privati, comprese le attività di catering; gestione di mensa sociale, accoglienza sociale e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di immigrati, rifugiati o comunque privi di dimora; -----
- 12) promuovere e gestire attività inerenti l'agricoltura; ----
- 13) creare, condurre e/o gestire aziende ed attività agrituristiche e agricole; -----
- 14) coltivare fondi agricoli, trasformare i relativi prodotti e curarne la vendita sia all'ingrosso che al minuto, ed in particolare: -----
 - a) coltivare e raccogliere erbe e piante officinali;
 - b) sviluppare tutte le attività di agricoltura biologica ed eco-compatibile; -----
 - c) realizzare e condurre allevamenti di bovini, ivi compresa la specie bufalina, di ovini, di caprini, di suini, di animali avicoli, nonché di selvaggina; -----
 - d) macellare e lavorare le carni relative agli animali ed alle specie allevate, la loro vendita sia all'ingrosso che al minuto; -----
 - e) realizzare e gestire un forno per la produzione di pane, dolci e affini; curare la vendita di tali prodotti, sia all'ingrosso che al minuto; -----
- 15) realizzare laboratori artigianali per la produzione di costumi popolari, di oggetti della civiltà rurale, curarne la vendita all'ingrosso e al dettaglio; -----
- 16) creare e/o gestire laboratori artigianali di falegnameria, pelletteria, serigrafia, ceramica, fotografia, sia in proprietà che in affitto; -----
- 17) promuovere attività inerenti beni culturali; -----
- 18) promuovere attività del turismo, dello sport e della cultura, ivi compresa la gestione di sale cinematografiche e teatri; -----
- 19) favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei

giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di uffici informativi turistici, campeggi, ostelli, villaggi turistici, agriturismo, residence, pensioni, alberghi, trattorie, gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, degustazioni, tavola calda, club montani, percorsi e itinerari turistici, naturalistici, escursionistici; -----

20) gestire impianti, strutture ed attrezzature sportive e promuovere ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio-culturale in genere; -----

21) organizzare e gestire call-center per servizi informativi e prenotazioni di prestazioni sanitarie; programmare e gestire data base; -----

22) organizzare e gestire call-center per servizi informativi di front office e back office, nonché catalogazione e archiviazione documenti; -----

23) istituire, erogare e gestire servizi, quali: uffici commerciali, front-office, segreteria, telemarketing, studi grafici, archivi e magazzini; -----

24) erogare consulenza direzionale e d'organizzazione aziendale, controllo di gestione, consulenza fiscale e tributaria, consulenza sul lavoro. Servizi di marketing e comunicazione aziendale; -----

25) vendita all'ingrosso e al dettaglio di e Assistenza Personal Computer, Software e impiantistica Varia, Siti Internet; -

26) elaborare Grafiche, Stampe Digitali e Tipografiche, Editoria, Pubblicazione e gestione quotidiani e periodici o qualsiasi altra pubblicazione editoriale; -----

27) realizzare centri servizi per assistenza fiscale e tributaria; -----

28) promuovere, organizzare e gestire qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte. -----

A questo scopo saranno privilegiate quelle attività più facilmente realizzabili con le competenze e le abilità delle persone in inserimento, cercando di promuovere, attraverso il lavoro, la loro piena realizzazione. -----

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la Cooperativa provvede, fra l'altro a: -----

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; -----

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; -----

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, offi-

cine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; -----

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;-----

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa, e mutualistica in genere, a favore dei soci cooperatori. Ai sensi dell'art. 1 punto 1° lett. B della legge 381 dell'8.11.91, la Cooperativa può assumere da persone fisiche, Amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, Enti Pubblici e privati sia italiani che esteri, qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

Al fine di tutelare, nella misura maggiore possibile, la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l'opera della Cooperativa è svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed in particolare con: Servizi Sociali Comunali, S.ER.T, Distretti Sanitari, ASL ecc.. -----

La Cooperativa, operando in un ambito coperto da segreto professionale, adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica dei soggetti svantaggiati, ai sensi del D. Lgs 196/03. Le attività indicate sopra i punti a) e b) saranno svolte secondo modalità funzionalmente collegate, in modo da ottenere il massimo risultato dagli scopi perseguiti secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo. -----

La Cooperativa dovrà redigere e conservare contabilità rigorosamente distinte dei due settori di attività di cui sopra ai punti a) e b) del presente articolo, per garantire la massima trasparenza sul rispetto dei vincoli di legge e dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle due tipologie di attività. In particolare, per le attività di inserimento lavorativo, andrà rispettato il limite minimo del 30% di addetti appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati. Sarà, inoltre, vietato utilizzare, per le attività assistenziali o terapeutiche svolte in convenzione con Enti Locali, ASL, ecc., operatori che usufruiscono dei benefici previdenziali previsti per i soci svantaggiati. -----

Le loro prestazioni potranno essere al limite utilizzate in modo aggiuntivo o integrativo, ma non sostitutivo degli operatori per cui è prevista ed operante la convenzione. Infine, sarà vietato realizzare forniture di beni o servizi ad Enti Pubblici, EE. LL., Enti Pubblici Economici ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 381/91, utilizzando per la produzione dei beni o l'erogazione dei servizi stessi, persone per l'assistenza delle quali si è convenzionati economicamente con i

medesimi o differenti Enti ai sensi della Circolare n. 116 del 9 ottobre 1992; Circolare 8 novembre 1996 n. 153/96 Ministero del Lavoro Direzione Generale della Cooperazione - Divisione II; Parere della Commissione Centrale per le Cooperative in data 1.1.1996. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. -----

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -

La Cooperativa può, per meglio realizzare i propri scopi, stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere e avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze di Enti in genere e di privati. -----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. -----

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. -----

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 7 - Soci Ordinari-----

Il numero dei è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato

una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e -----

all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

Art. 8 - Soci Speciali-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a. alla loro formazione professionale;-----
- b. al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo termine della cooperativa.--

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, al termine del quale il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri lavoratori;-----
2. i criteri e la modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore alla percentuale di Legge prevista per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-- Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di ----- amministrazione della cooperativa.-----

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 10.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può ----- deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15.-----

Art. 9 - Domanda di Ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente:-----

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;---
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in

contrasto con quella della cooperativa;-----

d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;----

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 47 del presente statuto.-----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale del Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.-----

Art. 10 - Procedura di ammissione-----

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle clausole di incompatibilità indicati nel medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione, deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle-----

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 11 - Obblighi del socio-----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento:-----

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente art. 10, c. 1;-----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali.-

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

Art. 12 - Diritti dei soci-----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa. -----

Art. 13 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione o causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, assoggettamento a procedure concorsuali di qualsiasi natura.-----

Art. 14 - Recesso del socio-----

Oltre i casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----

È vietato in ogni caso il recesso parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.-----

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i

motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 47.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Art. 15 - Esclusione-----

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;-----
- b) che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;-----
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;-----
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;-----
- g) che arrechi, in qualche modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;-----
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino-----
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per la modalità d'esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;-----
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-

ri, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo quale conseguenza di perdita di appalto e/o assunzione presso altro datore di lavoro. In ogni caso l'esclusione del socio può essere deliberata successivamente all'approvazione del bilancio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo, ricorrendone i presupposti;-----

k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Art. 16 - Liquidazione-----

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 30 lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.-----

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile. (là dove la cooperativa volesse prevedere la non restituzione del sovrapprezzo il comma precedente reciterebbe così: La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo).-----

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni (è possibile prevedere un termine inferiore ma non superiore).-----

Art. 17 Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coope-

rativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.-----

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**STRUMENTI FINANZIARI**-----

Art. 19 - Norme applicabili-----

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le case di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Art. 20 - Imputazione a capitale sociale-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui all'art. 28 del presente Statuto.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, trasferibili di -----
valore di euro 50,00 ciascuna per azione sottoscritta. -----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.-----

Art. 21 - Trasferibilità dei titoli-----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-

sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.-----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. -----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.-----

Art. 22 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 28, lettera e), ed esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.-----

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative ai sensi dell' art. 2351 c.c.-

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti automaticamente entro la misura

consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato.-----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'ergano.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 23 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente art. 22. -----

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli art. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 codice civile.-----

La delibera di emissione di cui al precedente art. 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte delle riserve indivisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2427 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previ-

sti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2337-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Art. 24 - Azioni di partecipazione cooperativa-----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti dalla Cooperativa.-----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 23.-----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di attuazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.-----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.-----

Art. 25 - Diritti di partecipazione alle assemblee-----

I soci finanziatori partecipano alle assemblee dei soci mediante votazioni separate.-----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.-----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne si faccia richiesta d almeno un terzo dei possessori di azioni

nominative della categoria.-----
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a -----
quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 31 e seguenti del presente Statuto.-----

Art. 26 - Strumenti finanziari di debito-----

Con deliberazione dell'assemblea redatta per atto pubblico, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.-----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivi dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ad al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 25.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**RISTORNI**-----

Art. 27 - Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito-----
regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

- a. in forma liquida;-----
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni; -----
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 28 - Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- A. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
 - 1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00;-----

2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 50,00;-----

3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 50,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 19 del presente Statuto;-----

4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 50,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 24 del presente Statuto;-----

B. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----

C. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;-----

D. dalla riserva straordinaria;-----

E. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 23;-----

F. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociale risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere a) ed c), sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2447 - bis e ss. Del codice civile.-----

Art. 29 - Caratteristiche delle azioni cooperative-----

Le azioni non possono esser sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenute dal socio.-----

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare

le procedure arbitrali di cui all'articolo 47.-----
La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi
dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.-----
Art. 30 - Bilancio di esercizio-----
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
strazione provvede alla redazione del bilancio, il quale deve
essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del co-
dice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in
nota integrativa.-----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-
zione degli utili annuali destinandoli: -----
a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
sta dalla legge;-----
b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
la cooperazione di cui -----
all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura
del 3%;-----
c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
e alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge
31.01.1992, n. 59;-----
d. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-
miti e delle modalità previste dal precedente articolo 27; ---
e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
ci;-----
f. ad eventuale remunerazione dei soci finanziatori, dei soci
sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei
limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV del pre-
sente Statuto;-----
g. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28.-----
Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità
mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve
di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e
l'erogazione del ristorno. La ripartizione dei ristorni ai so-
ci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 27, è consen-
tita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di
cui alle precedenti lettere a), b) e f).-----
-----**TITOLO VII**-----
-----**ORGANO ASSEMBLEARE**-----
Art. 31 - Assemblee-----
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-
lo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle
assemblee separate. -----

Art. 32 - Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettanti conformante all'articolo 22 e alla relativa delibera di ammissione;
- 3) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- 4) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- 5) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 10;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente Statuto;
- 9) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a. almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428, le ragioni della deliberazione;
- b. quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c. dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 del codice civile;
- d. dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro

trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi disposta.-----

Art. 33 - L'assemblea redatta per atto pubblico-----

L'assemblea redatta per atto pubblico delibera:-----

- 1) sulle modificazioni dello statuto;-----
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;-----
- 3) su ogni altra materia attribuibile dalla legge;-----
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari dai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto.-----

Art. 34 - Modalità di convocazione-----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.-----

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via pec o mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del riconoscimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima l'adunanza.-----

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----

Art. 35 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni-----

Hanno diritto di voto nella assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare l'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.-----

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti sino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.-----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazio-

ne l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la-----
presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.-----

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se-----
dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.-

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.-----

Art. 36 - Deroghe al voto per testa-----

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente Statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente Statuto.-----

Art. 37 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci-----

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di n.3 deleghe.-----

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.-----

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.-----

Art. 38 - Assemblee separate-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.-----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone dove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività si ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.-----

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a n.20 di soci. -----

Qualora il numero dei soci si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.-----

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di ----- assistere all'assemblea generale. -----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Art. 39 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.-----

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.-----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 22 del presente Statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperato-

ri ovvero tra persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.-----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

Art 40 - Funzionamento del consiglio di amministrazione-----

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.-----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione del socio. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto delle decisioni sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Al Consigliere al quale sia no affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale.-----

Art. 41 - Compiti del consiglio di amministrazione-----

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge e al presente Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati dalla legge o dal presente Statuto, all'assemblea.-----

Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge da altre disposizioni del presente Statuto:-----

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, -----

recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;-----

b. propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio d'esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;-----

c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;-----

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e nelle condizioni di legge;-----

e. relaziona, in occasione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies del codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni-----
assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Art. 42 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.-----

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.-----

Il consiglio può deliberare, con voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione. -----

Art. 43 - Presidente del consiglio di amministrazione e della Società-----

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal consiglio ed è ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa. -----

2. Al Presidente, in particolare, competono:-----

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;----

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; -----

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in ogni luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;-----

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, 4 comma, del codice civile, per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, 3 comma c.c., per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.-----

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci, dei terzi e dell'assemblea.-----

-----TITOLO IX-----

-----COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

Art. 44 - Collegio sindacale-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea. -----

Il collegio sindacale è costituito a maggioranza da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso. -----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo in oltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed

all'andamento generale dell'attività sociale.-----
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi e nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis -----
e seguenti del codice civile.-----
Art. 45 - Controllo contabile-----
Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, potrà assegnare il controllo contabile direttamente ad un revisore contabile o ad una società di revisione, esonerando il Collegio sindacale dallo svolgimento del controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile. -----
-----**TITOLO X**-----
-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----
Art. 46 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:-----
a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza -----
della cooperativa;-----
c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----
Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente modo:-----
1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente -----
rivalutato ai sensi del precedente articolo 30, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;-----
2. all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte -----

delle riserve divisibili agli stessi spettante;-----
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11, legge 31.01.1992, n. 59.-----

-----**TITOLO XI**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Art. 47 - Clausola arbitrale-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dalla Camera di Commercio competente territorialmente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.-----
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio dell'Arbitro.-----

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.--
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.-----
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5.-----

-----**TITOLO XII**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALE**-----

Art. 48 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----
I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a Comitati Esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione Aziendale, sono definiti da apposito Regola-

mento. Con il medesimo Regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei Comitati Esecutivi.-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 63 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-*bis* della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Firmato digitalmente: Giovanni Vitale Notaio